

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

N. 130

del 11/11/2021

OGGETTO: Azioni per lo sviluppo di una agricoltura di qualità e sostenibile per l'ambiente protetto.

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

SILVETTI Daniele	- Presidente
PAOLUCCI Mario	- Vice Presidente
PICCIAFUOCO Riccardo	- Vice Presidente
CIRCELLI Giacomo	- Membro
CICCARELLI Anna Maria	- “
DONNINELLI David	- “
ROLDI Roberto	- “

Sono assenti i Consiglieri: PIANGERELLI Marco e TEMPERINI Valerio

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che,

a seguito dell'incontro con il Comune di Ancona l'Ente Parco ritiene che sussistano tutte le condizioni per dare al comparto agricolo di tutto il territorio dei quattro comuni del Parco quelle risposte attese da anni e che confermerebbero l'importanza della filiera istituzionale Regione-Parco-Comuni, funzionale agli interessi dei cittadini e delle imprese che vivono e lavorano all'interno dell'area protetta.

In quest'ottica l'adeguamento al Piano del Parco da parte delle amministrazioni comunali che ancora non lo hanno effettuato, ovvero Ancona, Camerano e Sirolo, costituisce un passaggio fondamentale ed indispensabile per permettere agli agricoltori di partecipare ai bandi regionali, con importanti opportunità per accedere ai fondi comunitari e per lo sviluppo di una agricoltura di qualità e sostenibile per l'ambiente protetto.

Ricordato che il Piano del Parco è stato approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 2 febbraio 2010 e n. 156 dell'8 febbraio 2010 e pubblicato sul BUR n. 37 del 29 aprile 2010;

tra gli obiettivi del Piano vi era, tra quelli prioritari, quello della necessaria riqualificazione delle attività agricole esistenti;

Questo Ente già con le Delibere di Consiglio Direttivo n. 1/2012 e n. 2/2012 del 08/10/2012, n. 4 del 23/10/2012, n. 101/2013 del 06/06/2013 e n. 155 del 27/11/2014, aveva evidenziato anche tale necessità e le criticità emerse per dar corso agli adeguamenti al Piano del Parco.

Gli obiettivi di tutela e la riqualificazione delle attività agricole che si indicavano necessari, oggi diventano urgenti in funzione delle opportunità offerte dai bandi PSR regionale.

Uno dei motivi per cui queste attività risultano penalizzate rispetto alle altre realtà operanti nel territorio del Parco è stato l'aver legato le possibilità edificatorie ammesse per ciascun comune (budget volumetrico) al territorio agricolo (le zone E dei PRG) compresi quindi gli interventi ammessi dalla L.R. 13/90.

Questa condizione infatti non solo obbliga i Comuni all'adeguamento dei rispettivi PRG al Piano del Parco ma anche ad assoggettare la cessione delle quote edificatorie a specifici bandi mettendo in concorrenza le varie aziende agricole, con la conseguenza di escludere le stesse dai ristrettissimi tempi di adesione al PSR e con il rischio di creare possibili contenziosi che andrebbero a penalizzare tutto il settore.

Restando chiara ed unanime la volontà del Consiglio Direttivo di perseguire la salvaguardia e la tutela del territorio dell'area protetta;

riconosciuti in ogni caso gli inevitabili impatti negativi del consumo di suolo determinati dall'applicazione generalizzata della LR 13/990, anche se in questo caso legati alla realizzazione di annessi strettamente funzionali alla valorizzazione di un'attività agricola di qualità e sostenibile;

condivisa la necessità di porre freno ai fenomeni dell'espansione urbana con conseguente progressiva cementificazione del territorio, che causano la perdita, irreversibile, della risorsa ambientale e non producono quei benefici economici sperati, ma al contrario sono forieri di elevatissimi costi conseguenti al dissesto idrogeologico, al degrado ambientale e paesaggistico e quindi sociale per tutta la comunità del Parco;

non può che essere altrettanto chiaro che le intenzioni del previgente Piano del Parco del 1999 di contingentare le cubature (*“come soglia fisiologica necessaria per la vitalità dei tessuti insediativi esistenti?”*) per determinare la *“fine dell'espansione”* è al contrario risultata matrice di consumo di suolo autorizzato e non sindacabile anche in evidente presenza di eccessivo impatto sul territorio.

L'Ente intende agire al fine di superare quanto la Regione Marche con la propria deliberazione amministrativa n. 154 del 2 febbraio 2010 di approvazione con prescrizioni della Variante generale al Piano del Parco del Conero ha indicato al punto 1.2 della prescrizione n. 1 a carattere generale, ovvero:

“Tutte le previsioni insediative, siano esse nuove costruzioni, ampliamenti, in qualsiasi zona del parco esse ricadano (agricola, UTE, APS o APO), devono essere ricomprese quindi all'interno delle quote edificatorie prescritte con D.G.R. n. 1097 del 29/06/2009. Tale prescrizione si applica a tutte le previsioni del piano del parco.” quindi nelle norme del Piano al co. 4 dell'art. 40 ter del q.P. 02 del PdP

veniva disposto che “Tutti gli incrementi volumetrici determinati e consentiti dalle presenti norme vanno considerati inclusi all'interno del budget disponibile per ciascun Comune così come certificato ai sensi dell'art. 272”.

Per quanto sopra, visto che,

il calcolo delle volumetrie allo stato di fatto è stato effettuato solo facendo riferimento alle zone P2/2 del previgente Piano del Parco del 1999 che comprendevano le zone B, C, D ed F (di cui al DM 1444/68) individuate nei PRG e da quel dato è stato calcolato l'aumento volumetrico del 5 o 7% (budget) ammesso per ciascun Comune;

le volumetrie in territorio agricolo non sono state conteggiate nel volume allo stato di fatto e quindi non hanno concorso a determinare il budget volumetrico ammesso per ciascun comune;

con la prescrizione della Regione Marche si è disposto invece che, nell'assegnazione in sede di adeguamento dei PRG al Piano del Parco, anche le volumetrie assegnate per gli interventi in area agricola andassero conteggiati all'interno di questo budget massimo;

è evidente che non vi è congruità nel metodo di calcolo di budget rispetto all'utilizzo dello stesso;

è stata più volte rimarcata, dal Comune di Ancona in particolare, che la quantità di volumetria assegnabile risulterebbe estremamente limitata anche rispetto agli stessi obiettivi di valorizzazione delle attività agricole senza operare un'equa ripartizione di queste quote edificatorie.

Ricordato che,

su richiesta di modifica dell'art. 272 comma 5 del quaderno 2 Piano del Parco avanzata dal Comune di Sirolo, la Regione Marche con nota prot. 0510617 del 18/08/2011 a firma dei dirigenti Fermanelli e Gavazzi, indicava la competenza regionale su tale tipo di interpretazioni ed anche la possibilità di modificare la propria prescrizione.

Nel rispetto dell'Art. 39, Co. 1, Let. d) “L'Ente Parco effettua l'individuazione delle aree e degli edifici a destinazione agricola e turistico - ricettiva, attraverso opportune procedure di evidenza pubblica, per i quali il Piano del Parco prevede e consente interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, di ampliamento anche oltre il 20% delle consistenze esistenti, o di nuova costruzione. Tali aree ed edifici sono in una prima fase individuati su specifico elaborato cartografico e **dovranno** essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali come unità minime di intervento (UMI), attribuendone il livello di tutela "Ps" e assegnandone relative norme di intervento in conformità alle norme del PdP.

I Comuni, in sede di adeguamento dei PRG al PdP, al fine di favorire la tutela e la valorizzazione delle attività agricole e turistiche sostenibili all'interno del Parco, possono attivare una seconda fase di censimento delle attività imprenditoriali agricole e turistico – ricettive, previa completa verifica della domanda proveniente dal territorio, procedendo ad un' equa e razionale attribuzione delle quote edificatorie ancora disponibili attraverso la predisposizione di specifici piani di cui all'art. 32. L'approvazione dei piani da parte del Parco segue le procedure di cui agli artt. 269 e 270.

L'entità degli ampliamenti da concedere sarà determinata dai Comuni in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimento”.

Resta condizione, quindi, di dovere del Comune, con Variazione del proprio PRG, ammettere tale possibilità, indicare le zone dove ammettere o non ammettere gli interventi, se del caso individuare altre aziende agricole oltre a quelle individuate già nel Piano del Parco (probabile che saranno cambiate, ridotte o aumentate o semplicemente modificate in estensione e/o nell'intestazione della ditta dal 2010 al 2021) e quindi poter assegnare loro l'ambito di tutela di Promozione Economica e Sociale – zone Ps - (condizione questa assolutamente necessaria per poter nullamano una nuova costruzione o un ampliamento dell'esistente, in ambito agricolo, oggi non ammessa in quanto prevalentemente ubicate in zone di Protezione – P).

Riassumendo per dare corso alla riqualificazione delle aziende agricole, si ritiene necessario,

- Di richiedere alla Regione Marche una modifica della prescrizione n. 1 punto 1.2 deliberazione amministrativa n. 154 del 2 febbraio 2010, per non conteggiare la volumetria da consentire alle aziende agricole nel budget volumetrico ammesso per ciascun Comune e per consentire gli interventi previsti dalla L.R. 13/90 in attuazione agli indirizzi ed obiettivi del Parco del Conero, indicando la seguente deroga: “Tutte le previsioni insediative, siano esse nuove costruzioni, ampliamenti, in qualsiasi zona del parco esse ricadano (UTE, APS o APO) devono essere

ricomprese all'interno delle quote edificatorie prescritte con D.G.R. n. 1097 del 29/06/2009, ad esclusione degli incrementi volumetrici e nuove costruzioni, ammessi dalla L.R. 13/90, precisando che, i suddetti interventi sono esclusi nelle zone Ro e Ri, mentre nelle restanti zone, agli stessi incrementi volumetrici e nuove costruzioni, sarà attribuito il grado di tutela Ps nel rispetto delle disposizioni normative del piano del parco”

- Dando atto che per dare attuazione a quanto disciplinato all'Art. 39, Co. 1, Let. d) del q.p. 02 del PdP il Comune dovrà dare attuazione all'adeguamento del proprio PRG in termini parziali attraverso l'adozione di una variante normativa, ovvero con le procedure previste dall'art.8 del DPR 160/2010 per singoli interventi, in modo da consentire alle aziende agricole, in determinate condizioni dettate dalle norme di tutela dell'ambiente, la possibilità di realizzare gli incrementi volumetrici e nuove costruzioni, ai sensi dalla L.R. 13/90.

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. Di richiedere alla Regione Marche una modifica della prescrizione n. 1 punto 1.2 deliberazione amministrativa n. 154 del 2 febbraio 2010, per non conteggiare la volumetria da consentire alle aziende agricole nel budget volumetrico ammesso per ciascun Comune e per consentire gli interventi previsti dalla L.R. 13/90 in attuazione agli indirizzi ed obiettivi del Parco del Conero, indicando la seguente deroga: “Tutte le previsioni insediative, siano esse nuove costruzioni, ampliamenti, in qualsiasi zona del parco esse ricadano (UTE, APS o APO) devono essere ricomprese all'interno delle quote edificatorie prescritte con D.G.R. n. 1097 del 29/06/2009, ad esclusione degli incrementi volumetrici e nuove costruzioni, ammessi dalla L.R. 13/90, precisando che, i suddetti interventi sono esclusi nelle zone Ro e Ri, mentre nelle restanti zone, agli stessi incrementi volumetrici e nuove costruzioni, sarà attribuito il grado di tutela Ps nel rispetto delle disposizioni normative del piano del parco”
2. Dando atto che per dare attuazione a quanto disciplinato all'Art. 39, Co. 1, Let. d) del q.p. 02 del PdP il Comune dovrà dare attuazione all'adeguamento del proprio PRG in termini parziali attraverso l'adozione di una variante normativa, ovvero con le procedure previste dall'art.8 del DPR 160/2010 per singoli interventi, in modo da consentire alle aziende agricole, in determinate condizioni dettate dalle norme di tutela dell'ambiente, la possibilità di realizzare gli incrementi volumetrici e nuove costruzioni, ai sensi dalla L.R. 13/90.
3. di inviare la presente delibera alla Regione Marche, Provincia di Ancona ed ai Comuni del territorio del Parco per opportuna competenza.

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente **deliberazione**:
 - è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2021
 - è stata comunicata: Prefettura di Ancona
 - è stata trasmessa in data , Prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo
- è divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
 - decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
 - a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

Nella seduta del n.

li,

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini